

che con quelle ecclesiastiche, ma prima di celebrare la loro unione, vogliono con quest'atto stabilire le massime e condizioni che debbono regolarla, dichiarando anzitutto di volerne sottomettersi al regime dotale, giusta come è prescritto dal Codice Civile.

Cio' posto la comparente Giovanna Stefania Tramuta, autorizzata dal detto suo marito, volendo contribuire al buon decoro e sostegno del detto futuro matrimonio costituisce in dote alla sullodata futura sposa di lei figlia accettante e per essa accettante il futuro sposo Carmelo Samaritano:

1. Due case tenane contigue fra loro, sitate nel comune di Ribera, una via Nano N° 16 e l'altra in via Porsenna N° 98, confinanti con casa di Francesca Moiceli da due lati, e con le cennate due vie, del valore di lire duecento in complesso: quale due case tenane originariamente formavano una sola casa tenana e così figurano e risultano dal catasto fabbricati di Ribera, infatti sono notate all'art. 1744 sotto nome di Tramuta Stefania Giovanna fu Giuseppe, moglie a Guarino colta designazione di una casa in via Nano N° 12 coll'imponibile di lire undici e centesimi ventiquattré. Soggetta alla sola fondiaria, che la futura sposa e per essa il futuro sposo si obbliga di pagare di oggi in poi, perché anche da oggi in poi di dette due case tenane essa avrà la proprietà il materiale possesso e godimento di unita a tutte le attinenze, dipendenze ed accessori.

Si conviene più esplicitamente che detto possesso sarà trasferito alla futura sposa dal giorno del matrimonio in poi, ed ovunque per tale giorno le medesime due case tenane si trovassero date in affitto, lo stesso possesso essa futura sposa l'avrà del primo Settembre millenovecentoquattro, ma dal giorno del suo matrimonio sino al primo Settembre sarà obbligo della dotante di fornire alla cennata sua figlia altra casa per uso di abitazione. 2. Tanti oggetti di biancheria stimati da un perito valutato di accordo del valore di lire cento, che il futuro sposo Carmelo Samaritano dichiara di avere ricevuto e ne ha la sua guistazza. Questi si obbliga di bene amministrare la superiore dote e di farne la restituzione quando ne sarà il caso nei modi di legge; e però le parti riuniscono a l'ipoteca legale nascente dal presente atto e dispensano me Notaro d'accenderla, liberandone d'ogni responsabilità.

È data facoltà al futuro sposo di vendere le sopradette scritte due case tenane senza bisogno di autorizzazione del Tribunale, però mentre il ricavando prezzo di una, potrà servire ai bisogni della famiglia, l'altro nella sua interezza dovrà essere impiegato nell'acquisto di altra casa da rimanere come fondo dotale della sullodata Giacchim Guarino, la quale dichiara di non avere ricevuto altre precedenti donazioni a nessun titolo dalla madre.

Le spese di quest'atto sono a carico comune delle parti. Giovanna Stefania Tramuta e Giacchim Guarino dichiaro-